



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA LA SCUOLA DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E LA NUREX S.R.L. DI SASSARI NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA BIOMOLECOLARE**

**TRA**

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, C.F. 93009870234, rappresentata dal Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30.06.1956 in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente in forza della carica ricoperta;

**E**

La NUREX s.r.l., con sede in Strada 3, Z.I. P.N. Nord, 07100, Sassari, C.F. e P.IVA 01689490900., rappresentata da Franca Rita Mannu, nato a Ozieri il 25/12/1964, in qualità di Amministratore autorizzato alla stipula del presente atto in forza della carica ricoperta;

**PREMESSO**

- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, emanato con D.R. n. 4965 del 24 giugno 2020 promuove, attraverso accordi, contratti e iniziative consortili, la collaborazione con altri Atenei, soggetti pubblici e privati anche a livello internazionale e comunitario al fine di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica e l'attività didattica;
- che la legge 3.07.1998, n. 210 prevede, all'art. 4, che le Università possano attivare corsi di dottorato di ricerca mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee;
- che il Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M. n. 226 del 14.12.2021, prevede che le Università possano attivare dottorati di ricerca mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee;
- che il Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università di Verona, emanato con D.R. n. D.R. n. 2932 del 04.04.2022 prevede all'art. 2 che per l'istituzione dei dottorati di ricerca possono essere attivate convenzioni con soggetti pubblici e privati e prevede per la formazione di dottori di ricerca, l'utilizzo di nuove tecnologie applicate alla ricerca scientifica includendo eventuali periodi di studio e stage sia all'estero che presso soggetti pubblici o privati;
- che il Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato presso l'Università di Verona, emanato con D.R. n. 2932 del 04.04.2022, prevede la stipula di convenzioni e contratti riferiti alle attività comuni svolte dalla Scuola;
- che il 12 maggio 2017 è stato stipulato un accordo tra la scuola di Dottorato di Scienze della vita e della salute e la Nurex s.r.l. per permettere ai dottorandi di effettuare periodi di stage presso l'azienda stessa finalizzati all'acquisizione di competenze nel campo della proteomica con l'utilizzo delle dotazioni strumentali e dei laboratori per la ricerca presenti in loco;

- che il Coordinatore del Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare, prof. Massimo Donadelli, ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo della collaborazione con la Nurex s.r.l. di Alghero (SS) per il Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare;
- che la Nurex s.r.l. di Alghero (SS), società fortemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore diagnostico e della ricerca medica, ha confermato la propria disponibilità a permettere l'utilizzo, *sotto forma di tempo macchina*, delle proprie dotazioni strutturali e strumentazioni avanzate per la ricerca nel campo della proteomica da parte dei dottorandi iscritti al Corso di dottorato in Medicina Biomolecolare dell'Università di Verona;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

L'Università conviene di stipulare con la **Nurex s.r.l. di Sassari** un accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione delle attività di formazione alla ricerca nell'ambito della Scuola di Dottorato e, in particolare, del Dottorato di Ricerca in Medicina Biomolecolare.

### **Art. 2**

La Nurex s.r.l. mette a disposizione, per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di formazione alla ricerca dottorale previste congiuntamente, strumentazioni avanzate di proteomica sotto forma di tempo/macchina e l'assistenza tecnico-scientifica presente presso i propri laboratori.

L'utilizzo delle attrezzature scientifiche dovrà avvenire nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti nel presente atto, nonché in piena conformità alla legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

I responsabili scientifici designati dalle parti per lo svolgimento dell'attività di formazione sono:

- per l'Università: Prof.ssa Lucia De Franceschi, associato per il settore scientifico-disciplinare MED/9: Medicina Interna, membro dei Collegio docenti del Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare;
- per la Nurex s.r.l: Dr.ssa Franca Mannu.

Il presente accordo ha decorrenza dal 30° giorno dalla stipula ed è esteso a tutti gli studenti iscritti al Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare.

Il presente accordo, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per espressa manifestazione di volontà delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata o PEC.

### **Art. 3**

La Nurex s.r.l. resterà estranea a qualsiasi rapporto economico e/o giuridico tra l'Università di Verona e il personale (dottorandi, docenti, personale tecnico) designato dal Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare per l'esecuzione dell'attività di formazione e non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali infortuni occorsi al personale dell'Università a seguito delle attività eseguite nell'ambito del programma stesso.

L'Università provvederà alla copertura degli oneri assicurativi per infortuni e responsabilità civile verso terzi, valide in tutto il mondo, a favore del proprio personale (dottorandi, docenti,

personale tecnico) designato dal Corso di Dottorato e coinvolto nell'espletamento dell'attività di formazione e ricerca.

#### **Art. 4**

Al fine di concorrere allo svolgimento e sviluppo dell'attività di formazione alla ricerca, il Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare sosterrà direttamente gli oneri inerenti alla mobilità dei propri dottorandi, docenti, tutori, personale tecnico nell'ambito dello sviluppo delle attività connesse all'esecuzione della ricerca dottorale.

La Nurex s.r.l. concorrerà allo sviluppo dell'attività di ricerca mettendo a disposizione la strumentazione e l'assistenza tecnico-scientifica, provvedendo a coprire eventuali costi relativi alla mobilità dei propri collaboratori nell'ambito dell'attività di formazione in oggetto.

#### **Art. 5**

Le Parti si impegnano ad agire nell'esercizio delle attività di ricerca previste nello svolgimento delle attività del Corso di Dottorato ed a scambiarsi dati e informazioni utili per lo sviluppo dell'attività di ricerca, oltre a eventuali risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di ricerca stessa.

I risultati scientifici conseguiti verranno pubblicati o illustrati dai dottorati nella propria tesi o in riunioni pubbliche solo di comune accordo tra i responsabili scientifici delle Parti a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo gli eventuali diritti patrimoniali di sfruttamento economico e commerciale della ricerca.

#### **Art. 6**

Al datore di lavoro della sede che ospita il dottorando competono gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività del dottorato, sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, l'Università provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando. Nel caso in cui il dottorando dovesse essere esposto a rischi non presenti nella sede dell'Università di Verona, l'Ente ospitante sottoporrà a visita medica il dottorando per certificarne l'idoneità.

Il personale delle parti ed il dottorando sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alla disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorando, osservando quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., oltre che dalle procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, sono a carico dell'Università la formazione generale e la formazione specifica in materia di salute e sicurezza, predisposta in conformità alla valutazione dei rischi dell'Università stessa. L'Ente ospitante si impegna ad integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all'interno della propria sede e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura, alle modalità di gestione delle emergenze e primo soccorso e ai nominativi delle persone addette alle squadre di evacuazione e a primo soccorso. L'Ente ospitante si impegna anche ad addottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

#### **Art. 7**

Nel caso in cui dalle attività di formazione alla ricerca condotte nell'ambito del presente accordo di collaborazione scientifica derivino risultati suscettibili di sfruttamento economico, al fine di identificare l'entità della partecipazione ai relativi benefici economici, le Parti si impegnano sin d'ora a quantificare, a consuntivo e sulla base dei costi sostenuti, l'entità della partecipazione all'attività di ricerca.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di titolarità di diritti brevettuali per invenzioni industriali vigente al momento del conseguimento di quest'ultime nell'ambito dell'attività di formazione alla ricerca oggetto del presente accordo.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 65 comma 5 del Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), e, più in generale, da tutta la normativa vigente in materia.

#### **Art. 8**

Il presente accordo viene redatto in due esemplari ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni. Il presente accordo è soggetto all'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.

#### **Art. 9**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto.

Qualora non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, la controversia verrà sottoposta ad arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, scelto di comune accordo tra le Parti preferibilmente tra giuristi oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verona.

L'arbitrato avrà sede a Verona.

FIRMATO: 10.05.2022